

REGOLAMENTO

Art. 1

Nell'ambito dei suoi scopi statutari, il Collegio si propone di tutelare la specificità della Psicologia Clinica e le sue delimitazioni dai settori scientifico disciplinari contigui e/o affini.

Art. 2

La Psicologia Clinica è caratterizzata da una pluralità di modelli, di metodi e di tecniche, ciascuno con una sua propria ragione storica, cui sottende come comune denominatore, indispensabile e centrale, un'attività clinica, sia essa rivolta al singolo, ai gruppi, ai collettivi.

Art.3

L'attività clinica è la matrice dell'indagine scientifica della Psicologia Clinica e della configurazione dei suoi oggetti di studio. La ricerca scientifica si qualifica in funzione della sua rilevanza applicativa. Definizione più articolata dell'ambito di pertinenza disciplinare denominato Psicologia Clinica è riportato nell'appendice n. 1 che è parte integrante del presente Regolamento.

Art. 4

La Psicologia Clinica implica una clinica essenzialmente psicologica, che si differenzia dalla clinica di tipo medico. Gli interventi clinici si configurano come metodiche atte a modificare stati mentali, schemi di comportamento e sistemi di relazione. Variamente denominate, le metodiche della Psicologia Clinica, hanno il fine di realizzare migliori condizioni funzionali e adattative, lungo la processualità del "caso singolo", sia esso costituito da uno o più individui, in situazioni di gruppo e/o istituzionali. Occupano posizione centrale in tale attività le psicoterapie propriamente dette.

Art. 5

Gli ambiti di intervento della Psicologia Clinica riguardano una molteplicità di situazioni problematiche, rilevanti sul piano personale e/o sociale, in cui la psicopatologia si costituisce come una, ma non esclusiva, indicazione accanto alle situazioni di disagio, comunque evidenziate, e alle aspirazioni personali e sociali al cambiamento.

Art.6

Il Collegio, nella propria autonomia di indirizzo e di programmi, si propone di collaborare, ove necessari, con gli altri organismi rappresentativi della Psicologia. (Collegio dei docenti di discipline psicologiche nelle Facoltà Mediche, Associazione Psicologi Italiani, o altre forme associative).

Art.7

Il Collegio, pur centrato sull'attività scientifica, didattica e clinica degli psicologi inquadrati nel settore scientifico-disciplinare universitario, non può prescindere dal tenere in considerazione la più generale professionalità di tutti gli psicologi clinici operanti al di fuori dell'Università, dalla quale essi sono formati e legittimati. Pertanto, in armonia con l'Ordine degli Psicologi (e in particolare per quanto concerne l'Elenco degli Psicoterapeuti), collabora a realizzare la specifica competenza professionale.

Art.8

Il Presidente e il Consiglio sono investiti delle responsabilità attuative di quanto indicato nei precedenti articoli e ne debbono rendere conto ai Soci.

Art.9

Possono essere soci del Collegio Ricercatori non confermati, i professori Associati non confermati e gli Assistenti del ruolo a esaurimento.

Art.10

Il Consiglio realizza i suoi fini statutari – anche su proposte di singoli soci – costituendo Commissioni per l'approfondimento di temi rilevanti. Ogni Commissione richiede al suo interno un coordinatore, elabora un programma degli obiettivi, riferisce sull'andamento dei lavori almeno trimestralmente al Consiglio Direttivo. In prima istanza il Consiglio, in funzione del programma, indicherà i temi salienti che verranno gestiti dalle Commissioni.

Art.11

Il Consiglio realizza i suoi fini statutari – attraverso il coinvolgimento dei soci disponibili – costituendo Commissioni, anche su proposta di singoli soci, per l'approfondimento di temi rilevanti. Ogni Commissione designa al suo interno un coordinatore, elabora un programma degli obiettivi, riferisce sull'andamento dei lavori almeno trimestralmente al Consiglio Direttivo. In prima istanza il Consiglio, in funzione del programma, indicherà i temi salienti che verranno gestiti dalle Commissioni.

Art. 12

Nelle elezioni del Consiglio Direttivo ogni socio, in regola col pagamento della quota, dispone da 1 a 5 voti e pertanto può segnalare sulla scheda fino a cinque nominativi. Per i probiviri dispone da 1 a 3 voti e pertanto può segnalare sulla scheda fino a tre nominativi. Risultano eletti quei candidati che riscuotono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo.

Art. 13

Coloro che si candidano in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, sono tenuti a presentare un programma scritto.

Art. 14

Il Collegio dei Probiviri, oltre che essere preposto a gestire le controversie insorte, offre la sua consulenza sui temi indicati dal Consiglio.